Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 105° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 4 giugno 1964 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 21 gennaio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 357

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ORLANDINI Paolino di Ezio, nato ad Ancona il 26 gennaio 1924, partigiano combattente. — Giovane ardimentoso combattente, era sempre di esempio agli uomini della sua Formazione nelle più rischiose imprese. Nell'azione contro le forze tedesche che occupavano Osimo, si batteva con supremo sprezzo del pericolo fin tanto che il nemico non si ritirava. — Zona di Ancona, 9 settembre 1943-2 luglio 1944.

(3732)

Decreto presidenziale 20 gennaio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 354

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAPPELLINI Egisto, nato ad Urbino il 31 ottobre 1896, partigiano combattente. — Valoroso organizzatore della Resistenza nelle Marche, non esitava, con sommo sprezzo del pericolo, a passare le linee nemiche per compiere una azione di collegamento determinante ai fini delle operazioni in corso. — Zona di Osimo, 6 luglio 1944.

(3734)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1964, n. 345.

Scuole allievi operai delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate.

Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali.

Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

Art. 2.

L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Con decreto del Ministro per la difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonchè, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

Art. 3.

Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A coloro che non abbiano già diritto ad assistenza sanitaria sono estese le norme relative all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S., previste a favore dei dipendenti statali.

Art. 4.

Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2 è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere.

Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nella emigrazione.

Art. 5.

Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate:

corsi triennali:
- lire 400 per il primo anno;
- lire 500 per il secondo anno;
- lire 600 per il terzo anno;

corsi biennali:
- lire 400 per il primo anno;
- lire 500 per il secondo anno;

corsi annuali: lire 400.

Nel periodo estivo di chiusura della scuola, della durata di un mese all'anno, agli allievi promossi nella prima sessione è corrisposto un premio d'importo pari a quello del contributo di cui al comma precedente.

Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento od officina e per ciascuno di essi è corrisposto alla mensa un contributo di ammontare eguale a quello corrisposto per gli operai.

Il contributo di frequenza e il contributo di mensa non precludono al genitore dell'allievo operaio a carico il diritto alle quote di aggiunta di famiglia e agli assegni familiari previsti dalle norme in vigore.

Art. 6.

Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina.

Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile — compresi i salariati — dipendente dal Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

Art. 7.

Al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle scuole allievi operai sono corrisposte, per la durata dei corsi, le seguenti indennità lorde mensili:

- direttore, lire 10.000;
- segretario, lire 4.000;
- istruttori teorico-pratici, lire 3.000.

Al personale insegnante civile e militare è corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili, in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili.

Art. 8.

Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e semprechè siano in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni Forza armata.

L'assunzione ha luogo, ciascun anno, anche in soprannumero, in una o più volte, per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che danno titolo all'assunzione.

Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico pratico.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato nel precedente comma primo, saranno tenuti scoperti, nella quarta categoria e occorrendo nella seconda e nella prima, ove esistano o man mano si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito e di 1000 per la Marina.

E' fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero di posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base al presente articolo.

Art. 9.

Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito lo attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono computati quelli eventualmente ripetuti.

Art. 10.

Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonchè per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai già svolti, od in via di

espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stabilimenti e le officine militari.

La convalida è concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza può essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

All'onere di lire 72.000.000, derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 110 (lire 17.000.000) e 145 (lire 55.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1964

SEGNI

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 maggio 1964, n. 346.

Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 250 unità, di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1° luglio 1964.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

All'onere di lire 335 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per il suddetto periodo, concernente il fondo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 347.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Luigi Petriccione », di San Giovanni a Teduccio (Napoli).

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Luigi Petriccione », di San Giovanni a Teduccio (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 348.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione, dal comune di Codigoro (Ferrara), un appezzamento di terreno edificatorio della superficie complessiva di mq. 7230, sito nel Comune medesimo, distinto in catasto terreni al foglio n. 84, mappale n. 550 p., subordinandola alla utilizzazione per la costruzione di un Centro di addestramento professionale, come da atto stipulato il 26 settembre 1959 a rogito notaio Ivo Minerbi al n. 7071 di repertorio, raccolta n. 1916.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 349.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia della SS.ma Trinità, nella città di Roma.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 4 giugno 1962, integrato con altro decreto del 5 giugno 1962 e dichiarazione del 5 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della SS.ma Trinità, nella città di Roma e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 350.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in località La Punta del comune di Modena.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1961, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 26 ottobre 1962 e la seconda e la terza del 1° ottobre 1963, relativo all'erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in località La Punta del comune di Modena, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 351.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Riesi (Caltanissetta).

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 18 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 24 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Riesi (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1964.

Integrazione del Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 128, concernente la celebrazione del ventennale della Resistenza;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1964 con il quale, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 12 marzo 1964, n. 128, è stato costituito il Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza;

Ritenuta la opportunità di integrare, in occasione del ventesimo anniversario della liberazione di Roma, il Comitato nazionale predetto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza:

Sen. Giovanni Gronchi;
Sen. Mauro Scoccimarro;
Sen. Giuseppe Spataro;
Sen. Meuccio Ruini;
Sig. Riccardo Bauer.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1964

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1964
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 400. — CESSARI

(4607)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1964.

Nomina del dott. ing. Anacleto Morelli a membro del Comitato nazionale per la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1954 riguardante la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1955 riguardante la composizione del Comitato nazionale per la produttività;

Vista la lettera di designazione in data 20 aprile 1964 del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Anacleto Morelli è nominato membro del Comitato nazionale per la produttività per il Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. ingegnere Carlo Rossi deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione
MORO

(4457)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 5 ottobre 1962, con il quale sono stati costituiti gli organi statutari dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP);

Visto l'art. 8 dello statuto dell'ENAIP concernente la composizione del Consiglio di amministrazione;

Considerato che il sig. Carlo Borrini già membro del medesimo Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico, e che, in sua sostituzione, è stato proposto dalle ACLI il dottor Luciano Tavazza, già direttore generale dell'ENAIP;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione in oggetto;

Decreta:

Il dott. Luciano Tavazza è chiamato a far parte, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo, del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale in sostituzione del dimissionario sig. Carlo Borrini.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Ministro: Bosco

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1964.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1964, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Cacopardi dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

Il Ministro per l'industria e il commercio
Medici

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Tiozzo, Vicenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Tiozzo s.n.c., Vicenza, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del valore di L. 336.000 (trecentotrentaseimila) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'importo di lire 336.000 (trecentotrentaseimila);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione pari al 10 % dell'esborso valutario di L. 336.000 (trecentotrentaseimila) prestata dalla ditta Tiozzo, Vicenza.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Norme per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea, per la campagna di commercializzazione 1964-65.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 19, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 30 del 20 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1962, con il quale la Federazione italiana dei consorzi agrari è stata incaricata, quale Organismo di intervento, di svolgere gli adempimenti di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 4 del citato regolamento n. 19;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1963, con il quale sono state stabilite le norme regolatrici dell'attività dell'Organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del grano 1963-64;

Ravvisata la opportunità di affidare, per la campagna di commercializzazione del grano 1964-65, l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal citato regolamento n. 19, a cooperative, a consorzi di cooperative e a loro organizzazioni e di stabilire le modalità per l'espletamento dei compiti da svolgere;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 luglio 1962, l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea, è affidata, per la campagna di commercializzazione del grano 1964-65, a cooperative, a consorzi di cooperative e a loro organizzazioni.

Art. 2.

Per ottenere l'attribuzione dell'incarico di cui al precedente articolo, gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il 10 giugno 1964.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante;

l'attività normalmente svolta;

le località nelle quali intende operare;

l'ubicazione dei magazzini disponibili, che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a quintali 10.000 e singola non inferiore a q.li 5000.

Le domande stesse debbono essere corredate da:

atto costitutivo e statuto;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante l'idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di incondizionata accettazione dell'atto disciplinare allegato al presente decreto, contenente norme regolatrici dell'attività che il richiedente è tenuto ad esplicare, con la specifica approvazione, agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo;

dichiarazione di incondizionata accettazione dei compensi nelle misure che saranno stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi a norma del successivo art. 6.

Art. 3.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato con il compito di esaminare le domande presentate a norma del precedente art. 2 e di dare parere per il loro accoglimento.

Lo stesso Comitato esprime parere sui compensi da riconoscere a norma del successivo art. 6, dopo aver sentito i singoli interessati.

Il Comitato è così composto:

un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

il direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente;

il direttore generale dell'Alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente;

l'ispettore generale capo degli Affari economici del Ministero del tesoro, componente;

il direttore generale della Produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio, componente;

il direttore generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, componente.

Le mansioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica di ispettore generale.

Art. 4.

Le funzioni di cui all'art. 1 sono attribuite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Le norme che gli assuntori del servizio sono tenuti ad osservare per l'espletamento dei compiti affidati sono stabilite nell'atto disciplinare allegato al presente decreto.

Art. 6.

Il compenso da riconoscere agli assuntori del servizio è stabilito, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Tali proposte saranno formulate, per le singole zone, in base alla obiettiva valutazione dei costi, sentito il parere del Comitato di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 1° giugno 1964, contenente norme regolatrici dell'attività da esplicare, nella campagna di commercializzazione del grano 1964-65, per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione del grano 1964-65 l'assuntore del servizio si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare tutto il grano che gli verrà offerto in vendita, nei limiti quantitativi e nei centri di commercializzazione stabiliti nel provvedimento di attribuzione del servizio.

Gli acquisti di grano debbono essere effettuati ai prezzi di intervento fissati, per la campagna di commercializzazione 1964-65, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le maggiorazioni e le detrazioni in esso stabilite per le caratteristiche merceologiche del prodotto, e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il grano deve essere consegnato dai venditori a monte magazzino, alla rinfusa, nei depositi dell'assuntore del servizio, al netto di ogni spesa di facchinaggio, pesatura e trasporto.

Nel caso che il grano offerto in vendita abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % il venditore è tenuto ad effettuare a proprie spese la prepulitura del prodotto prima della consegna.

Non potrà essere acquistato grano avente peso inferiore a kg. 73 per ettolitro per il tenero ed a kg. 76 per il duro, o grano che presenti anche semplici tracce di tarlo, muffa, carie e carbonatura o che contenga semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

Non potranno inoltre essere acquistati grani duri con percentuale di bianconati superiore al 50 %.

Art. 4.

Ai prezzi d'intervento vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite, per la campagna di commercializzazione 1964-65, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui il venditore effettua la consegna del prodotto.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto l'assuntore del servizio rilascia al venditore una bolletta di acquisto, dalla quale debbono risultare: la data, l'intestatario, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il valore del grano consegnato.

Il modello di tale bolletta sarà rimesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai singoli assuntori del servizio.

Con la bolletta di acquisto il venditore riscuote il prezzo dovuto.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto ed altra copia deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Le copie delle bollette di acquisto da inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste debbono essere trasmesse settimanalmente con plico raccomandato. Con lo stesso plico deve essere rimesso un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della settimana; tale elenco deve indicare gli estremi delle bollette di acquisto e gli importi pagati.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

A tal fine l'assuntore può procurarsi i mezzi necessari mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questo aveva nei confronti dello Stato.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del grano acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate debbono essere custodite in appositi locali e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo in ogni punto del condizionamento del prodotto; esse debbono essere tenute separate in rapporto alle qualità: tenero, duro Cappelli, Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico, che debbono essere tenuti costantemente aggiornati e nei quali vanno riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche.

Art. 8.

Sono a carico dell'assuntore del servizio i rischi, conseguenti alle operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto, nonchè le perdite per eventuali variazioni quantitative e qualitative del prodotto stesso.

Art. 9.

L'assuntore è tenuto a vendere il grano a chiunque ne faccia richiesta.

Le vendite devono essere effettuate ai prezzi indicativi stabiliti, per la campagna di commercializzazione 1964-65, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le maggiorazioni e le detrazioni in esso stabilite per le caratteristiche merceologiche del prodotto e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art. 10.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura, dalla quale dovrà risultare: l'acquirente, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il valore, il centro di commercializzazione, il magazzino di deposito, la data in cui è stato effettuato il pagamento e quella di consegna del prodotto.

Il modello di tali fatture sarà rimesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai singoli assuntori del servizio.

Le vendite sono effettuate franco magazzino, alla rinfusa, a cura e spese degli acquirenti.

Le copie delle fatture di vendita debbono essere inviate settimanalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli con plico raccomandato.

Art. 10.

Ai prezzi indicativi vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite, per la campagna di commercializzazione 1964-65, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui l'acquirente effettua il ritiro del prodotto.

Art. 11.

Per particolari esigenze di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1964, potrà disporre, nei singoli centri di commercializzazione, la sospensione delle vendite, o la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli indicativi. In quest'ultimo caso la vendita non potrà essere disposta a prezzi inferiori a quelli d'intervento in vigore all'atto della vendita stessa.

Art. 12.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento prima del ritiro del prodotto al prezzo indicativo base, fissato per il centro di commercializzazione nel quale si trova il prodotto, aumentato dell'ammontare delle maggiorazioni mensili, vigenti alla data del ritiro del prodotto, nonchè di un importo di L. 200 per il grano tenero e di L. 250 per il grano duro, a titolo di acconto per le eventuali maggiorazioni relative alle caratteristiche merceologiche del prodotto.

L'assuntore del servizio provvede alla consegna del prodotto venduto solo dopo il pagamento e procede:

all'emissione della fattura di vendita, in base alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato;

ai relativi conguagli, derivanti dalla differenza tra il prezzo risultante dalle fatture e l'importo versato dagli acquirenti;

al versamento in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, della differenza tra il prezzo base indicativo e quello base d'intervento del centro di commercializzazione nel quale è stata effettuata la vendita del prodotto.

Le modalità di tale versamento verranno indicate dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La differenza di valore delle caratteristiche, derivante dalla diversità tra il prezzo d'intervento e quello indicativo, compete allo Stato e verrà liquidata in sede di definizione del rendiconto finale di cui al successivo art. 15.

Per il calcolo della predetta differenza le caratteristiche merceologiche da considerare sono quelle accertate all'atto dell'acquisto del prodotto.

Art. 13.

Spetta all'assuntore del servizio, oltre alle maggiorazioni mensili sui prezzi indicativi, un compenso che sarà stabilito a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° giugno 1964.

Art. 14.

Per il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione, da trasferire alla campagna successiva, sarà corrisposta all'assuntore la differenza tra il prezzo finale d'intervento della campagna 1964-65 e quello iniziale della campagna successiva.

L'ammontare di tali giacenze e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il 15 luglio 1965.

Art. 15.

Entro il 15 settembre 1965 l'assuntore del servizio trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il rendiconto degli acquisti e delle vendite di grano effettuati nel corso della campagna di commercializzazione.

Le modalità di rendicontazione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del Tesoro e comunicate all'assuntore del servizio entro il 31 dicembre 1964.

Art. 16.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei terzi.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme del regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore granario.

Art. 19.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di trasferire, nel corso della campagna di commercializzazione 1964-65, ad altro Organo o Azienda di Stato tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal decreto ministeriale 1° giugno 1964 e dal presente atto disciplinare.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4601)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 maggio 1964.
Norme di polizia veterinaria ai fini della profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 marzo 1961, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86, del 6 aprile 1961, che vieta l'importazione dai territori dell'Africa, dalla Spagna e dal Portogallo dei suidi vivi e delle loro carni, con la sola eccezione di quelle cotte, nonchè dei relativi prodotti ed avanzi che non siano nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del regolamento di polizia veterinaria, per impedire l'introduzione nella Repubblica della peste suina africana;

Considerato che la peste suina africana si è diffusa anche nel territorio della Repubblica francese;

Ordina:

Art. 1.

Le norme dell'ordinanza ministeriale 27 marzo 1961, di cui alle premesse, sono estese all'importazione dei suidi vivi, delle loro carni e dei relativi prodotti provenienti dalla Repubblica francese.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 26 maggio 1964

p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

(4606)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Vallesindole » (già fra muratori, braccianti e affini), con sede in Bagno (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 maggio 1964, il dott. Sericchi Elio viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento dell'11 maggio 1962, in sostituzione del rag. Marianella Domenico, dimissionario.

(4427)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Lavoratori del Moschito », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 maggio 1964, il rag. Alberto Filippi, viene nominato, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, liquidatore della Cooperativa in oggetto, già posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria del 17 ottobre 1957, in sostituzione del sig. Casedonte Domenico.

(4507)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società a r. l. Pini Giannetto e C., con sede in Sassuolo (Modena).

Con decreto 19 maggio 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società a r. l. Pini Giannetto e C., con sede in Sassuolo (Modena).

(4428)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Raffaele Tuccillo e C., con sede in Afragola (Napoli).

Con decreto 19 maggio 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Raffaele Tuccillo e C., con sede in Afragola (Napoli).

(4429)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società F.lli Scionti, con sede in Catania.

Con decreto 19 maggio 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società F.lli Scionti, con sede in Catania.

(4430)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo », in Tromello (Pavia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 maggio 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo con sede in Tromello (Pavia), composto dai signori:

dell'Acqua avv. Carlo, presidente;
Travaglino Luigi, Sacchi Pietro, Piccolini Franco e Perotti Amato, membri.

(4508)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno facente parte del poligono di tiro a segno sito in comune di Partinico (Palermo).

Con decreto interministeriale n. 271 del 4 ottobre 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno facente parte del poligono di tiro a segno sito in comune di Partinico (Palermo) e riportato in quel catasto, al foglio n. 39, particella n. 30, della superficie complessiva di mq. 2 (due).

(4506)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XIX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », di Torino

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, con nota dell'11 maggio 1964, n. 14034, ha comunicato che il « XIX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » avrà luogo in Torino dal 3 al 6 settembre 1964 anzichè dal 13 al 21 ottobre 1964, come precedentemente programmato.

(4482)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1964, foglio n. 118, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla ditta Grassi & Lorenzetti avverso la decisione con la quale il Ministero dell'industria e del commercio aveva rigettato il ricorso dalla medesima proposto, avverso il provvedimento del prefetto di Firenze che le aveva negato l'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di un supermercato in Prato.

(4423)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Marco Pilleri, nato a Cagliari il 9 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Cagliari il 7 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(4465)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1964, n. 1457/254, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione di Di Rico Rocco, nato in Orsogna il 25 settembre 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna e Filetto, estese mq. 2864 riportate in catasto alle particelle numeri 75 parte, 76 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 294-*d* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 200, 200-*bis* e 201.

(4431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. 241 D.P. — Data: 1° ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale di Arezzo — Intestazione: Mariottini Ida, nata a Foiano il 10 marzo 1886 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 mod. 241 D.P. — Data: 12 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Corrado Corradino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 mod. 241 D.P. — Data 27 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Pisanti Grazia, nata a Maddaloni l'11 marzo 1888 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 mod. 241 D.P. — Data 27 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Rateni Maria, nata a Erie (Pa) U.S.A. il 26 gennaio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 241 D.P. — Data: 20 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Berardengo rag. Oreste, nato a Maiola il 9 settembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 mod. 241 D.P. — Data 1° febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione Santoriello Francesco, nato a Cava dei Tirreni il 23 luglio 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale lire 6.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1482 mod. 241 D.P. — Data: 15 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: De Angelis Roberto, nato Roccamonfina il 9 dicembre 1928 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 76.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Asti — Intestazione: Maggiora Giuseppe, nato a Castagnole M.to il 23 maggio 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3437 mod. 25-A D.P. — Data: 4 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pace Giuliano, nato a Roma il 24 marzo 1929 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 16 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Santacroce Giovanni, nato a Staturano di Caserta l'8 giugno 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 maggio 1964

(4119) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

- DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 3 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,81	624,84	624,83	624,82	624,84	624,02	624,82	624,83
$ Can.	577,95	578 —	578 —	578,05	577 —	577,75	578,05	575,50	577,75	577,80
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,8225	144,8175	144,75	144,82	144,81	144,70	144,82	144,82
Kr. D.	90,46	90,48	90,46	90,49	90,45	90,45	90,485	90,40	90,45	90,45
Kr. N.	87,43	87,45	87,45	87,445	87,40	87,45	87,44	87,39	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,63	121,65	121,6250	121,67	121,60	121,62	121,655	121,45	121,62	121,65
Fol.	172,86	172,84	172,8450	172,86	172,85	172,85	172,825	172,70	172,85	172,83
Fr. B.	12,55	12,545	12,55	12,54625	12,54	12,55	12,5465	12,50	12,55	12,55
Franco francese	127,51	127,51	127,5250	127,52	127,45	127,52	127,51875	127,42	127,52	127,51
Lst.	1748,05	1747,70	1747,50	1747,825	1747,50	1747,80	1747,75	1748,60	1747,80	1747,90
Dm. occ.	157,23	157,24	157,25	157,25	157,23	157,26	157,245	157,12	157,26	157,25
Scell. Austr.	24,80	24,20	24,2050	24,205	24,15	24,20	24,198	24,17	24,20	24,21
Escudo Port.	21,80	21,81	21,80	21,805	21,90	21,80	21,795	21,80	21,80	21,805

Media dei titoli del 3 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	578,05
1 Franco svizzero	144,814
1 Corona danese	90,487
1 Corona norvegese	87,442
1 Corona svedese	121,662
1 Fiorino olandese	172,842
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1747,787
1 Marco germanico	157,247
1 Scellino austriaco	24,201
1 Escudo Port.	21,80

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (coefficiente 500) della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione di entomologia agraria di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dellagricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la delibera 9 luglio 1963, con la quale il comitato amministrativo della Stazione di entomologia agraria di Firenze, ha espresso l'opportunità di provvedere mediante concorso pubblico, alla copertura del posto di direttore della Stazione stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 21 gennaio 1964;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (coefficiente 500) della carriera direttiva degli Istituti di sprimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicmebre 1961, n. 1304 citata nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite mas simo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione di entomologia agraria di Firenze e potrà essere promosso ordinario (coefficiente 670) al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306 secondo comma, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguono la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - IV Coordinamento - Divisione IX, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di entomologia agraria di Firenze.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

A) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

B) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle letetere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità di cui sono colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

C) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200 rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti od assimiliati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

D) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

E) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

F) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200 del prefetto dalla Provincia cha ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

G) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

H) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 200 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

I) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

L) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: un originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ;

M) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

N) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollo da L. 200 dall'Amministrazione di dipendenza;

O) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, in qualunque categoria rientri l'invalidità produrranno il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato contenente, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, l'indicazione della natura o del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 200.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dello art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e quelle previste dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 251.

(4221)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di plastica ornamentale nell'Accademia di belle arti di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di plastica ornamentale nell'Accademia di belle arti di Firenze.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Firenze, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Firenze, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita. mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 100

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di plastica ornamentale nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della plastica ornamentale, dalla formatura allo stucco, dalla terracotta alla ceramica, dal modello in gesso al trasporto in marmo e dovrà dare prova altresì, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della plastica ornamentale nei corsi dell'Accademia.

(3918)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di plastica ornamentale nell'Accademia di belle arti di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di plastica ornamentale nell'Accademia di belle arti di Milano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile: per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonché l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presene concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito:

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica:

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 101

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di plastica ornamentale nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della plastica ornamentale, dalla formatura allo stucco, dalla terracotta alla ceramica, dal modello in gesso al trasporto in marmo e dovrà dare prova altresì, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della plastica ornamentale nei corsi dell'Accademia.

(3922)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Firenze.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Firenze, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Firenze, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1964
Registro n. 32, *foglio n.* 102

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale. Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'Accademia.

(3919)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Napoli

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Napoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto

il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile: per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti di Napoli, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Napoli, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato.

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 103

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di scultura nelle Accademie di belle arti

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della scultura, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo e dal modello in gesso al trasporto in marmo; dovrà, inoltre, dar prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Nel colloquio potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nello insegnamento della scultura nei varsi corsi dell'Accademia.

(3923)

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile: per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare, salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti. semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 104

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di scultura nelle Accademie di belle arti

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della scultura, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo e dal modello in gesso al trasporto in marmo; dovrà, inoltre, dar prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Nel colloquio potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nello insegnamento della scultura nei varsi corsi dell'Accademia.

(3925)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle Sottocommissioni esaminatrici per i Compartimenti di Firenze, Milano e Roma del pubblico concorso a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato il numero notevole di candidati presentatisi alla prova scritta del concorso e che le esigenze del servizio impongono un sollecito espletamento del concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso pubblico a trecento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti Sottocommissioni esaminatrici compartimentali:

Compartimento di Firenze

Del Monte dott. Ugo, ispettore 1ª classe, membro;
Galli Vittorio, capo stazione superiore a.r., membro;
Chiti Valerio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Milano

Faggiano dott. ing. Ivan, ispettore capo, membro;
Fiocchi cav. Ugo, capo gestione superiore a.r., membro;
Grasso Agatino, coadiutore capo, segretario.

Copartimento di Roma

Bussi prof. dott. Claudio, ispettore principale, membro;
Alteri comm. Alberto, capo stazione sovr. a.r., membro;
Zavarise Giovan Battista, segretario superiore, segretario.

Roma, addì 23 maggio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4554)

Nomina delle Sottocommissioni esaminatrici per i Compartimenti di Napoli e Palermo del pubblico concorso a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;
Considerato il numero notevole di candidati presentatisi alla prova scritta del concorso e che le esigenze del servizio impongono un sollecito espletamento del concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso pubblico a trecento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, sono nominate le sgeuenti Sottocommissioni esaminatrici compartimentali:

Compartimento di Napoli

Sottocommissione:
Correa dott. Federico, ispettore p.le, membro;
D'Avino Domenico, capo gestione sovr. a.r., membro;
Morando Ulderico, coadiutore capo, segretario.

Sottocommissione:
Paternoster dott. Vincenzo, ispettore p.le, membro;
Fevola Francesco, capo gestione sup.re a.r., membro;
Contardi dott. Giovanni, segretario capo, segretario.

Compartimento di Palermo

Sole dott. Tanislao, ispettore p.le, membro;
Mantia Giovanni, capo stazione superiore a.r., membro;
Pirrone dott. Francesco, segretario capo, segretario.

Roma, addì 23 maggio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4555)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1963, avranno luogo in Roma, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 1964, presso il Palazzo degli esami, in via Gerolamo Induno n. 4, alle ore 8,30.

(4553)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.